



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 827 del 2008, proposto da:

- Società Tre Esse Italia a r.l. (di seguito Tre Esse), in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco A Caputo, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giovanni Gerbi in Genova, via Corsica 21, int. 18;

contro

- Provincia di Savona, in persona del Presidente della giunta pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Gianluca Ercole, Roberto Massa, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Antonello Negro in Genova, via Cesarea n. 5, int. 7;

nei confronti di

Aipa Spa, Agenzia italiana per le pubbliche amministrazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e

difeso dagli avv. Marco Napoli, Maria Silvia Sommazzi, Maurizio Zoppolato, con domicilio eletto presso Maria Silvia Sommazzi in Genova, via XII Ottobre, n. 10 int. 12;

per l'annullamento

1. dell'aggiudicazione definitiva gara d'appalto a favore della Soc. AIPA, per il servizio di gestione straordinaria delle occupazioni di suolo pubblico ed aree pubbliche insistenti sul patrimonio stradale della Provincia di Savona.
2. per quanto occorre, del bando, punto IV.2.1.), relativamente ai criteri 1, 2 e 3;
3. per quanto concerne il disciplinare di gara, con particolare riguardo alle sezioni in cui non vengono specificati i punteggi ed i sub punteggi di cui ai tre aspetti di valutazione dell'offerta tecnica (rectius: del progetto di gestione);
4. per quanto concerne il capitolato speciale di appalto, l'art. 8 ("elementi di valutazione") con riferimento ai medesimi aspetti di cui al punto 3., circa i quali vengono specificati solo i punteggi massimi in cui i previsti 60 punti sono ripartiti (33, 10, 15);
5. di tutti i verbali di gara assunti dalla Commissione giudicatrice non conosciuti;
6. di ogni altro atto, preordinato, connesso e consequenziale, ivi inclusi la Determinazione n. 3382 del 24 aprile 2007 e l'atto n. 5337 del 16 luglio 2007 del Dirigente del Settore servizi finanziari e sistemi informativi.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Savona e di Aipa con le rispettive memorie;
Vista l'ordinanza cautelare n. 365 del 16 ottobre 2008;
Vista l'ordinanza di appello cautelare n. 6040 del 12 novembre 2008 della Quinta Sezione del Consiglio di Stato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 14 giugno 2012, il dott. Gianmario Palliggiano ed uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Con l'odierno ricorso, notificato il 3 ottobre 2008 e depositato il successivo 7, Tre Esse Italia ha impugnato gli atti in epigrafe indicati relativa alla gara d'appalto indetta dalla Provincia di Savona per l'affidamento del servizio di gestione straordinaria delle occupazioni di suolo pubblico ed aree pubbliche, insistenti sul patrimonio stradale della Provincia di Savona, nonché di tutti i verbali di gara assunti dalla Commissione giudicatrice.

2.- Ha dedotto articolati motivi di censura che possono sintetizzarsi in

1. illegittimità del bando di gara e del capitolato speciale d'appalto per violazione del considerando 46 della direttiva 18/2004/CE e dell'art. 83, comma 2, d. lgs. 163/2006;

2. illegittimo operato della Commissione giudicatrice per violazione dell'art. 83, comma 2, d. lgs. 163/2006 avendo introdotto ulteriori specificazioni valutative e di apprezzamento ai fini dell'attribuzione del punteggio riguardo all'offerta tecnica.

3.- Ha chiesto l'annullamento degli impugnati atti di gara, con riserva di azione risarcitoria, vinte le spese di giudizio.

4.- Resistono in giudizio l'amministrazione provinciale di Savona e AIPA che, con rispettive memorie, hanno eccepito l'irricevibilità ovvero l'inammissibilità del ricorso per tardività e comunque l'infondatezza nel merito.

5.- Con ordinanza cautelare n. 365/2008 il Tar ha respinto la richiesta di sospensione cautelare del provvedimento impugnato; il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 6040/2008, ha respinto l'appello cautelare.

Alla pubblica udienza del 14 giugno 2012, la causa è stata trattenuta per la decisione.

6.- Può prescindersi dalle eccezioni di inammissibilità del ricorso stante la sua infondatezza nel merito.

7.- La società ricorrente agisce per ottenere la ripetizione della gara che, a suo avviso, sarebbe viziata per la mancata predeterminazione nel bando dei criteri di attribuzione del punteggio per le singole offerte.

Questo vizio avrebbe compromesso la possibilità per la ricorrente di formulare in modo corretto e completo l'offerta tecnica, in quanto

non le avrebbe consentito di conoscere quali fossero gli elementi essenziali della stessa. In particolare, parte ricorrente censura la genericità del criterio fissato dall'art. 8, lett. a), relativa al "progetto di gestione", punto 2, concernente il: "disegno organizzativo del servizio e modalità del censimento, scansione temporale delle attività in relazione alle chilometriche da censire". Vi sarebbe quindi la mancata indicazione analitica nel bando di gara e nel capitolato speciale dei criteri di aggiudicazione dell'appalto stesso, in violazione del Considerando 46 della direttiva 18/2004/CE nonché dell'art. 83, comma 2, d. lgs. 163/2006.

8.- La censura non è condivisibile, posto che l'art. 8 del Capitolato speciale d'appalto, dedicato agli "elementi di valutazione", contempla una precisa e sufficientemente dettagliata griglia di criteri la quale, relativamente all'esame del "progetto di gestione" distingue i seguenti quattro Criteri: 1. Presentazione dell'azienda; disegno organizzativo del servizio e modalità del censimento; scansione temporale delle attività in relazione alle chilometriche da censire; Architettura del software dedicato; Metodologia di interscambio dei dati tra la struttura operativa del concessionario e la Provincia. A ciascuno dei predetti criteri il capitolato attribuisce un determinato punteggio massimo (ad eccezione della presentazione dell'azienda che, specificamente, non è oggetto di valutazione).

In questo senso appare improprio il richiamo, svolto dalla ricorrente, alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 2189 del 2008, il cui

caso si discosta nettamente da quello dell'odierna controversia.

9.- Non fondata è poi la censura in merito all'introduzione da parte della Commissione giudicatrice di specificazioni valutative e di apprezzamento in termini di punteggi, posto che la società ricorrente non chiarisce in che misura l'operato della Commissione avrebbe compromesso l'offerta formulata dalla ricorrente medesima.

La Commissione, nel corso della seduta del 18 settembre 2008, riguardo al criterio di cui al punto 2. "Progetto di gestione", come sopra illustrato già suddiviso dal capitolato speciale in tre sotto-criteri (disegno organizzativo del servizio, modalità del censimento, scansione temporale delle attività in relazione alle chilometriche da censire) ha legittimamente deciso di attribuire a ciascun sotto-criterio un determinato sub-punteggio massimo, comunque nei limiti del punteggio massimo stabilito dal capitolato (pari a 35).

In questo modo, la Commissione non ha introdotto alcun elemento di valutazione oltre quelli già indicati nel capitolato speciale d'appalto ma ha semplicemente razionalizzato ed organizzato in anticipo il proprio potere valutativo tecnico, nei limiti delle prescrizioni della lex specialis di gara. Nel fare ciò, la Commissione non ha commesso alcuna violazione del principio della segretezza delle offerte e della par condicio tra i concorrenti, posto che l'iniziativa è stata adottata prima dell'apertura delle offerte tecniche.

10.- Per quanto sopra, pertanto, il ricorso in quanto infondato va respinto.

L'infondatezza nel merito del ricorso, comporta il rigetto anche della pretesa risarcitoria.

Le spese seguono la soccombenza e sono determinate nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese processuali che si liquidano in € 2.000,00, a titolo di onorari e spese, per ciascuna delle parti costituite (Provincia di Savona e AIPA s.p.a.) oltre Iva e cassa come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:

Enzo Di Sciascio, Presidente

Oreste Mario Caputo, Consigliere

Gianmario Palliggiano, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/07/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)